Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 125/12
di iniziativa del Consigliere A. MONTUORO recante:
"Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull''ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)"
relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/11/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/11/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 23/11/2022

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 125/XII di iniziativa del consigliere regionale Montuoro pag. 3

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)

Normativa nazionale

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Artt. 4, 14, 27 e All. A pag. 11

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 4 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità(Art. 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 387 del 1998) Articolo 14 Indirizzo politico-amministrativo (Art. 14 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80 del 1998) Articolo 27 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali(Art. 27-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs n. 80 del 1998

Normativa regionale

L.R. 26 maggio 1997, n. 8 pag. 31

Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.

L.R. 13 maggio 1996, n. 7 pag. 36

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale

Normativa comparata

Regione Campania - L.R. n. 2 del 4 marzo 2021. Art.3 pag. 79

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11(Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7(Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).

Documentazione citata

Reg. reg. n. 8 del 31 maggio 2022. pag. 80

Regolamento Strutture ausiliarie, ex art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

Al Presidente del Consiglio regionale

c/o il Settore Segreteria Assemblea e

Affari Generali

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del consigliere regionale Antonio Montuoro, recante:

"Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).

[redacted]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE

La presente proposta di legge origina dalla necessità di disporre l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale, ai sensi dell'articolo 27 del T.U.P.I..

La predetta norma statale, al comma 1, dispone che "*Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità...*"

L'articolo 4, appena richiamato, stabilisce al proprio comma 4 che "*Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.*"

L'organo di vertice della Regione Calabria, regione a statuto ordinario prevista dalla nostra Carta Costituzionale, è diretta espressione di rappresentanza politica, ragion per cui sono consentiti dalla legge dello Stato, gli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

I predetti uffici di diretta collaborazione sono previsti dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 7/1996 e la loro disciplina, con la presente proposta di legge, è adeguata alle previsioni del T.U.P.I., avuto particolare riguardo al disposto dell'articolo 14 dello stesso T.U.P.I. (compreso nel capo richiamato dal predetto articolo 27, comma 1).

L'articolo 1 della proposta di legge modifica il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7/1996, al fine di consentire di adeguare la composizione della struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto alle altre strutture speciali di cui all'articolo 8, mediante previsione di un responsabile amministrativo della struttura medesima.

La parte finale del medesimo comma 3 viene soppressa, nell'ambito di un'attività di manutenzione normativa, atteso che la disciplina afferente all'individuazione dei componenti delle strutture speciali è già contenuta nell'articolo 8 e si riferisce a tutte le strutture speciali.

L'articolo 2 della proposta di legge modifica l'articolo 8, nei termini che seguono:

- nel comma 1 è chiarita la ragione di adeguamento normativo sottesa alla novella legislativa, per come sopra richiamata;
- nell'ambito dell'attività di manutenzione normativa, finalizzata al riordino delle norme:
  1) si introduce il comma 1 bis, al fine di disciplinare – in maniera generale e per tutte le strutture speciali – l'individuazione di componenti delle strutture speciali tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
  2) il comma 2 viene modificato affinché lo stesso possa dettare norme solo per i dipendenti della P.A. assegnati alle strutture speciali;
  3) Il comma 3 viene sostituito affinché lo stesso possa disciplinare unicamente la fattispecie in cui il titolare della struttura speciale decida di individuare due unità di personale quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista.
- Vengono introdotti:

1) il comma 3 bis, che adegua la disciplina del trattamento economico previsto per i dipendenti pubblici assegnati alle strutture speciali, alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del T.U.P.I., demandando ad un Allegato A) la specifica quantificazione della maggiorazione spettante, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli;
2) il comma 3 ter che disciplina il trattamento economico per i componenti individuati tra gli esterni alla pubblica amministrazione, differenziato in relazione alle funzioni agli stessi assegnate all'interno delle strutture medesime, demandando al suddetto Allegato A) la specifica quantificazione della maggiorazione spettante, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli;
3) il comma 3 quater che precisa il carattere omnicomprensivo del trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter.

- Nel comma 4 viene eliminato il riferimento al comma 3, non può attuale per effetto delle modifiche sopra apportate.
- Viene aggiunto alla fine del comma 4 la previsione riferita ad otto unità di in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, ai quali viene riconosciuta l'indennità di cui al comma 3 bis (allegato A)
- Si provvede all'abrogazione del comma 5 e del comma 9, non più attuali rispetto alla nuova disciplina.
- Nel comma 10 è eliminato il riferimento alle strutture dei Dirigenti Generali, disciplinate dall'articolo 5 della legge regionale in questione che, frattanto, hanno ricevuto una differente regolamentazione, giusta regolamento regionale n. 8 del 31 maggio 2022.

L'articolo 3 della proposta di legge dispone l'inserimento nella legge n. 7/1996 dell'Allegato A) richiamato ai commi 3 bis e 3 ter che con la presente proposta di legge sono inseriti nel nuovo articolo 8 della stessa legge n. 7/1996.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, poiché le disposizioni che precedono sono applicate, in maniera espressa, nel limite massimo della spesa a pari titolo prevista nel bilancio di previsione 2022-2024.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge, nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo proposta di legge: Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)

L'Importo complessivo derivante dalla modifica legislativa di riconoscimento del trattamento economico, comprensivo di oneri contributivi ed Irap, risulta quantificato in euro 1.917.457,72.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Art. 1: "Modifiche all'art. 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7<<Ufficio di Gabinetto>>", non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale, che individua una diversa tipologia

di figura di supporto all'Ufficio di Gabinetto, rispetto a quella prevista dal testo vigente, i cui costo vengono quantificati in maniera complessiva nell'art. 2.

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Art. 2	Trattamento economico	C	P	239.682,21	1.917.457,72	1.917.457,72

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La quantificazione degli oneri finanziari riportata è stata effettuata tenendo conto degli elementi indicati nella seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE ONERI										
CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	TIPOLOGIA RAPPORTO	INDENNITA'ANNUA	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	UNITA' PREVISTE	TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D)	TOTALE PREVISIONE IND. + STIPENDIO (MAX CAT. D6)	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
RESPONABILE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIO PARTICOLARE	CAT.D6	ESTERNI	7.650,00	33.127,00	17,00	130.050,00	693.209,00	166.023,56	58.922,77	918.155,32
COMPONENTE CAT.D	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	22.135,68	STIPENDIO IN GODIMENTO	15,00	332.035,20	332.035,20	79.522,43	28.222,99	439.780,62
COMPONENTE CAT. C	STIPENDIO IN GODIMENTO		17.172,96							
COMPONENTE CAT.B	STIPENDIO IN GODIMENTO		15.214,20							
AUTISTA	CAT.B3	ESTERNO	15.540,00	21.725,00	8,00	124.320,00	298.120,00	71.399,74	25.340,20	394.859,94
AUTISTA AUTOPARCO	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	15.540,00	STIPENDIO IN GODIMENTO	8,00	124.320,00	124.320,00	29.774,64	10.567,20	164.661,84
						710.725,20	**1.447.684,20**	346.720,37	123.053,16	**1.917.457,72**

La modifica legislativa risulta ad invarianza finanziaria di spesa rispetto al trattamento economico del testo di legge attualmente vigente, che prevede un costo annuo complessivo, comprensivo di oneri contributivi ed Irap, di **Euro 2.088.028,16** per come risulta quantificato dal seguente prospetto:

PREVISIONE COSTO STRUTTURE SPECIALI (legge vigente)										
CATEGORIA	PROVENIENZA	SERVIZIO E NOTE	INDENNITA'ANNUA	STIPENDIO LORDO	UNITA' PREVISTE	IND.VAC. CONTRATT. E DI COMPARTO	TOTALE	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
COMPONENTE D6	INTERNO REGIONE	PRESIDENTE-GABINETTO E ASSESSORI	22.135,56	STIPENDIO IN GODIMENTO	16,00	STIPENDIO IN GODIMENTO	354.168,96	84.823,47	30.104,36	469.096,79
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	Esterno	PRESIDENTE-GABINETTO E ASSESSORI	40.772,64		8,00		326.181,12	78.120,38	27.725,40	432.026,89
SEGRETARIO PARTICOLARE	Esterno	PRESIDENTE-GABINETTO E ASSESSORI	40.772,64		8,00		326.181,12	78.120,38	27.725,40	432.026,89
AUTISTA	Esterno	PRESIDENTE-GABINETTO E ASSESSORI	37.261,44		8,00		298.091,52	71.392,92	25.337,78	394.822,22
AUTISTI AUTOPARCO	INTERNO REGIONE	DIRETTORI GENERALI	19.417,32	STIPENDIO IN GODIMENTO	14,00	STIPENDIO IN GODIMENTO	271.842,48	65.106,27	23.106,61	360.055,36
							1.576.465,20	377.563,42	133.999,54	**2.088.028,16**

Dalla spesa massima prevista dalla modifica introdotta alla legge regionale n. 7/1996, risulta esserci un risparmio pari ad euro 170.570,46, che trova copertura sugli stessi capitoli di spesa del testo di legge vigente, per come si evince dal seguente prospetto:

CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	TIPOLOGIA RAPPORTO	INDENNITA'ANNUA	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	UNITA' PREVISTE	TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D)
RESPONABILE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIO PARTICOLARE	CAT.D6	ESTERNI	7.650,00	33.127,00	17,00	693.209,00
COMPONENTE CAT.D	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	22.135,68	STIPENDIO IN GODIMENTO	15,00	332.035,20
COMPONENTE CAT. C	STIPENDIO IN GODIMENTO		17.172,96			
COMPONENTE CAT.B	STIPENDIO IN GODIMENTO		15.214,20			
AUTISTA	CAT.B3	ESTERNO	15.540,00	21.725,00	8,00	298.120,00
AUTISTA AUTOPARCO	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	15.540,00	STIPENDIO IN GODIMENTO	8,00	124.320,00
						1.447.684,20

La distribuzione per capitoli della copertura finanziaria della spesa prevista è la seguente:

La copertura finanziaria della modifica introdotta per l'importo complessivo di Euro 1.917.457,72 rispetto all'importo della spesa prevista dal testo vigente per complessive Euro 2.088.028,16, risulta coperta sui capitoli del bilancio di previsione 2022/2024 distribuita sui seguenti capitoli, a norma degli artt. 12 e ss. del D.L. n. 118/2011:

INDENNITA' ANNUA: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 1.447.684,20 che grava sui seguenti capitoli:

U0100210901, U9010100301, U9010200101, U9010301301, U9010600101, U9011100401, U9011201401, U9080200101, U9090100301, U9090200101, U9090300101, U9090500201, U9110100401, U9110200301, U9130100601, U9140100101, U9140200301, U9150100201, U9150200101, U9150300301, U9160100401, U9170200401).

CONTRIBUTI SU INDENNITA' ANNUA: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 346.720,36 che grava sui seguenti capitoli:
U9010100302, U9010200102, U9010301302, U9010600102, U9011000201- U9011100402, U9011201402, U9080200102, U9090200102, U9090300102, U9090500202, U9110100402, U9110200302, U9130100602, U9140100102, U9140200302, U9150100202, U9150200102, U9150300302, U9160100402, U9170200402).

IRAP SU INDENNITA' ANNUA: L'importo complessivo delle previsioni trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa di personale del bilancio di previsione 2022-2024 per un importo di euro 123.053,16 che grava sui seguenti capitoli:

U1201014101 - U9010100404, U9010200204, U9010300804, U9010600204, U9011100504, U9011201504, U9080200204, U9090100404, U9090200204, U9090300204, U9090500304, U9110100504, U9110200404, U9130100204, U9140100204, U9140200404, U9150100304, U9150200204, U9150300404, U9160100504, U9170200504.

Art. 3 (Norma Transitoria) non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale, poiché norma organizzativa

Art. 4 (Abrogazioni) non comporta oneri finanziari, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Nel comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, le parole da <<scelte>> a <<amministrazione>> sono sostituite dalle seguenti <<, di cui uno con funzioni di Responsabile Amministrativo>>.

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. L'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è modificato come segue:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunge le seguenti parole <<, che costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 14 del predetto decreto legislativo n. 165/2001>>;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1bis. Il segretario particolare, il Responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine.>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il restante personale addetto alle segreterie particolari ed alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale.>>;

d) nel comma 3 le parole da <<Limitatamente>> a <<collettiva.>> sono soppresse;
e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3bis. Fino ad una specifica disciplina contrattuale, al personale disciplinato dai CCNL, assegnato alle strutture speciali, è corrisposto mensilmente, in aggiunta alla retribuzione tabellare in godimento, un trattamento economico accessorio quantificato sulla base della tabella di cui all'Allegato A), a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli ed in considerazione delle funzioni assegnate.

3ter. Al personale di cui al comma 1bis è corrisposto un trattamento economico:

a) per il segretario particolare ed il responsabile amministrativo di cui al comma 1bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A);

b) per l'autista di cui al comma 1bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B3, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A).

3 quater. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3bis e 3ter, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.>>;

f) il comma 4 è modificato come segue:
   1) le parole <<di cui al comma 3>> sono soppresse;
   2) alle fine del comma sono aggiunte le seguenti parole <<Le indennità di cui all'articolo 3 bis sono corrisposte, altresì, ad un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione.>>
g) il comma 5 è abrogato;
h) il comma 9 è abrogato;
i) nel comma 10 le parole <<comprese quelle dei Dirigenti Generali>> sono soppresse.

Articolo 3
(Inserimento dell'Allegato A alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Alla fine della legge regionale n. 7/1996 è inserito il seguente allegato:

<<Allegato A

CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	TIPOLOGIA RAPPORTO	INDENNITA'ANNUA	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D)
RESPONABILE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIO PARTICOLARE	CAT.D6	ESTERNI	7.650,00	33.127,00	693.209,00
COMPONENTE CAT.D	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	22.135,68	STIPENDIO IN GODIMENTO	332.035,20
COMPONENTE CAT. C	STIPENDIO IN GODIMENTO		17.172,96		
COMPONENTE CAT.B	STIPENDIO IN GODIMENTO		15.214,20		
AUTISTA	CAT.B3	ESTERNO	15.540,00	21.725,00	298.120,00
AUTISTA AUTOPARCO	STIPENDIO IN GODIMENTO	INTERNO	15.540,00	STIPENDIO IN GODIMENTO	124.320,00

>>

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che agli oneri previsti si fa fronte con le somme già stanziate per il funzionamento delle strutture speciali e nel limite massimo della spesa a pari titolo prevista nel bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

[redacted]

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Artt. 4, 14, 27 e All. A

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(...)

Articolo 4 *Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità(Art. 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 387 del 1998)* (27) (28)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente. (26)

---

(26) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 632, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(27) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(28) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, comma 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla*L. 14 luglio 2008, n. 123*.

(...)

Articolo 14 *Indirizzo politico-amministrativo (Art. 14 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80 del 1998)* (81)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'*articolo 4*, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio (77), anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'*articolo 16*:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400* (82) (83) . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'*articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59*, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale

trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del *regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100*, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (78) (80) (79)

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400*. Resta altresì salvo quanto previsto dall'*articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'*articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

---

(77) L'*art. 1, comma 8, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, aveva prorogato di sessanta giorni il presente termine, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio. Successivamente tale proroga non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).

(78) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 24-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2006, n. 233*. Per l'abrogazione della predetta disposizione, vedi l' *art. 1, commi 376* e *377, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(79) Per la riduzione dello stanziamento per il personale degli uffici, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 243, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(80) A norma dell' *art. 22, comma 4, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*, nel presente provvedimento le parole "del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite, ovunque ricorrenti, dalle parole «dell'economia e delle finanze».

(81) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(82) Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione:

- del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vedi il *D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451*;

- del Ministro della sanità, vedi il *D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216* e il *D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208*;

- del Ministro dei trasporti e della navigazione, vedi il *D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225*;

- del Ministro degli affari esteri, vedi il *D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233*;

- del Ministro della difesa, vedi il *D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241* e il *D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162*;

- del Ministro dei lavori pubblici, vedi il *D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243*;

- del Ministro dell'ambiente, vedi il *D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245*;

- del Ministro delle comunicazioni, vedi il *D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258*;

- del Ministro del commercio con l'estero, vedi il *D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291*;

- del Ministro del lavoro, vedi il *D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297*;

- del Ministro delle politiche agricole e forestali, vedi il *D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303*;

- del Ministro per i beni e le attività culturali, vedi il *D.P.R. 6 luglio 2001. n. 307*;

- del Ministro della giustizia, vedi il *D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315*;

- del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vedi il *D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320*;

- del Ministero dell'interno, vedi il *D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398* e il *D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98*;

- del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vedi il *D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128*, il *D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57* e il *D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16*;

- del Ministro dell'economia e delle finanze, vedi il *D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227*;

- del vice Ministro delle attività produttive vedi il *D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316*;

- del Ministro dello sviluppo economico, vedi il *D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187* e il *D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198*;

- del Ministro della salute, vedi il *D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138*.

(83) Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, vedi il *D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230*.

(...)

Articolo 27 *Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali(Art. 27-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs n. 80 del 1998)* (178)

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'*articolo 4* e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle

speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

---

(178) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(…)

Allegato A (564)

(*Articolo 71*, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo n. 29 del 1993* e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'*art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'*art. 69*, comma 1, secondo periodo del presente decreto.

I. Ministeri

1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):

a) *articoli da 12 a 17*, *36*, *37*, *da 39 a 41*, *68*, commi da 1 a 8, *70*, *71*, *da 78 a 87*, *da 91 a 99*, *134*, *146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

b) *articoli 18*, *da 30 a 34* e *61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686*;

c) *art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312*;

d) *art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93*;

e) *art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455*;

f) *art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853*, convertito con *legge 17 febbraio 1985, n. 17*;

g) *articolo 4*, *da 11 a 14*, *18*, *20* e *21, comma 1, lett. b), decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13*;

h) *art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986*;

i) *art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870*;

j) *art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936*;

k) *articoli 13*, *15*, *16*, *18*, *19*, *32* e *50, decreto Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266*;

l) *art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356*, convertito con *legge 27 ottobre 1987, n. 436*;

m) *articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494*;

n) *art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86*, convertito con *legge 20 maggio 1988, n. 160*;

o) *articoli 4*, *15* e *16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395*;

p) *legge 22 giugno 1988, n. 221*;

q) *articoli 1*, comma 1; *2*, comma 1; *da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117*;

r) *art. 3, comma 1, lett. i), punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349*;

s) *articoli 2* e *3, legge 29 dicembre 1989, n. 412*;

t) *articoli 7*, *8*, commi da 12 a 14; *10*,*14, decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44*;

u) *art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245*;

v) *art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108*, convertito con *legge 1° giugno 1991, n. 169*;

w) *art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209*;

x) *art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469*, convertito con *legge 2 febbraio 1993, n. 23*;

y) *art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):

a) *articoli 9*, commi 7 e 8; *da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266*.

3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):

a) *articoli 10*, *67*, *69*, *70* e *124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

b) *art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249*;

c) *articoli 29* e *31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266*;

d) articoli *da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269*;

e) *articoli 15* e *21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335*;

f) *art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14*.

4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998, relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno):

a) *articoli 9*, *10* e *11*, fatto salvo il disposto della legge del 27 ottobre 1977, n. 801; *13*, *17*, *18*, limitatamente al personale della carriera di ragioneria; *da 20 a 27* e *43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340*.

II. Enti pubblici non economici

1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50 CCNL 1994-1997):

a) *articoli 8*, comma 1; *9*, commi 1 e 2 salvo quanto previsto dall'*art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411*, e comma 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; *11*, *12*, *23*, *27* e *28, legge 20 marzo 1975, n. 70*;

b) *articoli 7* e *18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411*;

c) *articoli 6*, *17* e *21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509*;

d) *articoli 2* e *5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346*;

e) *articoli 22* e *25, legge 29 marzo 1983, n. 93*;

f) *articoli 4*, *7*, *8*, *da 11 a 14*, *18*, *20* e *21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13*;

g) *articoli 5*, commi da 1 a 7; *7*, *da 10 a 16* e *24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267*;

h) *art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494*;

i) *articoli 2*, *4*, *15* e *16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395*;

j) *articoli 1*, comma 1; *2*, comma 1; *da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117*;

k) *articoli 5* e *13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43*;

l) *art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica dirigenziale - sezione II):

a) *articoli 9* e *10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

b) *articoli 8*, comma 1; *9*, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; *11*, *12*, *23*, *27* e *28, legge 20 marzo 1975, n. 70*;

c) *articoli 17* e *18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411*;

d) *articoli 6*, *17*, *21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509*;

e) *articoli 2* e *7*, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, *decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346*;

f) *articoli 22* e *25, legge 29 marzo 1983, n. 93*;

g) *articoli da 11 a 14* e *da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13*;

h) *articoli 4*, *5*, commi da 1 a 7; *7*, *9*, con le decorrenze di cui all'art. 66, ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; *da 10 a 16* e *24 decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267*;

i) *articoli 7* e *10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494*;

j) *articoli 2*, *4* e *15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395*;

k) *articoli 1*, *da 3 a 5*, *12* e *13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43*;

l) *art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*;

m) *art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

III. Regioni ed autonomie locali

1. Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):

a) articoli *da 12 a 17*, *37*, *68*, commi da 1 a 7; *70* e *71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

b) *articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686*;

c) *art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810*;

d) *art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93*;

e) *articoli 7*, *8*, *da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347*;

f) *articoli 4*, *11* e *da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13*;

g) *articoli 2*, *4*, lett. a), comma 1 e lett. b), commi 6 e 7; *11*, commi da 1 a 11; *14*, *15*, *da 25 a 29*, *34*, comma 1, lett. a) e b); *56* e *61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268*;

h) *articoli 4* e *16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395*;

i) *art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554*, disapplicato fino al 13 maggio 1996;

j) *articoli 1*, comma 1; *2*, comma 1; *da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117*;

k) *articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127*;

l) *articoli 3* e *4*, *5*, con effetto dal 1° gennaio 1996; *6*, con effetto dal 1° gennaio 1996; *16*, *da 30 a 32*, *da 43 a 47, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333*;

m) *art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142*;

n) *articolo 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996):

a) *art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

b) *art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 , n. 347*;

c) *art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 , n. 333*.

IV. Sanità

1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):

a) *articoli da 12 a 17*; *da 37 a 41*, *67*, *68*, commi da 1 a 7; *da 69 a 71*, *da 78 a 123, 129* e *130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

b) *articoli da 30 a 34* e *61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686*;

c) *art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204*, limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;

d) *articoli 9*, comma 4; *14*, *27*, comma 1, limitatamente alla parola "doveri"; *27*, comma 4; *32*, *33*, *37*, *38*, *da 39 a 42*, *47*, *51*, *52*, *da 54 a 58*, *60*, *61* e *63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761*;

e) *articoli 18*, commi 3 e 4, *19* e *20, decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982*;

f) *art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93*;

g) *decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348*;

h) *articoli 4*, *11*, *da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13*;

i) *articoli da 2 a 4*, *11*, *16*, *26*, *28*, *29*, *31*, *38*, *40*, *55*, *57* e *112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270*;

j) *art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494*;

k) *decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127*;

l) *articolo 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554*;

m) *art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395*;

n) *articoli 1*, comma 1; *2*, comma 1; *da 3 a 6, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117*;

o) *articoli 1*, *da 3 a 7*; *23*, commi 1, 4 e 5; *34*, *da 41 a 43*, *46*, comma 1, relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; *49*, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; *da 50 a 52* e *da 57 a 67*, con effetto dal 1° gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'*art. 57*, lett. b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1° gennaio 1997; *68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384*;

p) *art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio 1997):

a) *art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270*.

V. Istituzioni ed enti di ricerca

1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):

a) *articoli 9*, *10*, *da 12 a 17*, *36*, *37*, *39*, *40*, *41*, *68*, commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; *70*, *71*, *da 78 a 87*, *da 91 a 99*, *124*, *126*, *127*,*129*, *130*, *131*, *134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

b) *articoli 14*, *18*, *da 30 a 34* e *61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686*;

c) *articoli 8*, comma 1, *9*, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermità; *11*, *12*, *23*, *36*, *39, legge 20 marzo 1975, n. 70*;

d) *articoli 7*, *18*, *52*, *53* e *65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411*;

e) *articoli 11*, commi 3 e 4; *21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509*;

f) *articoli 22* e *25, legge 29 marzo 1983, n. 93*;

g) *articoli 4*,*7*, *8*, *11*, *18*, *20, commi 1, 2, 4; 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13*;

h) *articoli da 3 a 6*, *da 9 a 11*, *29* e *36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568*;

i) *articoli 2* e *4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395*;

j) *art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554*;

k) *articoli 1*, comma 1; *2*, comma 1; *da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117*;

l) *art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1989, n. 127*;

m) *articoli 11*, *15*, *16*, *17*, comma 15; *21*, con esclusione del comma 5; *23*, fatti salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale del lavoro; *34*, *37*, *38*, comma 3, *39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171*;

n) *articolo 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

VI. Scuola

1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):

a) *art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965*;

b) *articolo 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297*;

c) *art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948*;

d) *articoli 12*, *da 13 a 17*, solo con riferimento al personale ATA, *da 14 a 17*, *37*, *39*, *40*, comma 1; *68*, comma 7; *70*, *71*, solo con riferimento al personale ATA; *da 78 a 87*,*da 91 a 99*, *da 100 a 123* e *134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

e) *articoli da 30 a 34* e *61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686*;

f) *art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734*;

g) *articoli 60*, commi da 1 a 10; *88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974. n. 417*;

h) *art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312*;

i) *art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270*;

j) *art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93*;

k) *art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887*;

l) *decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588*;

m) *articoli 4*, *da 18 a 20*, *21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13*;

n) *articoli 2*, comma 7; *5*, con esclusione del comma 2; *7*, *9*, *11*, *12*, commi 1, 5, 6 e 8; *da 13 a 21*, *23* e *30 decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209*;

o) *art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987*;

p) *articoli 4*, *11* e *16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395*;

q) *articoli 2*, *3*, commi da 1 a 5, 8 e 9; *4*, commi 1, 2 e 12; *da 6 a 13*, *14*, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, *da 8 a 11*, *14*, *18*, *19* e *21*; *15*, *16*, *18*, *20*, *da 23 a 26*, *28* e *29 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;*

r) *articoli 1*, commi 1 e 3; *da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;*

s) *articoli 3*, commi 37, 38, 39, 40, 41; *4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):

a) *articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009*;

b) *art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399*.

VII. Università

1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):

a) *articoli 9*, *10*, *da 12 a 17*, *36*, *37*, *da 39 a 41*, *68*, commi da 1 a 8; *70*, *71*, *da 78 a 87*, *da 91 a 99*, *124*, *126*, *127*, *da 129 a 131* e *134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

b) *articoli 14*, *18*, *da 30 a 34* e *61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686*;

c) *articolo 50, legge 18 marzo 1968, n. 249*;

d) *art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808*;

e) *articoli 15* e *170, legge 11 luglio 1980, n. 312*;

f) *art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*;

g) *articoli 22* e *25, legge 29 marzo 1983, n. 93*;

h) *articoli 4*, *7*, *8*, *da 11 a 14*, *da 18 a 20* e *21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13*;

i) *articoli 2*, *23*, commi da 1 a 3; *24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23*;

j) *articoli da 2 a 7*; *8*, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro, *9*, *12*, *13*, *20*, comma 5; *23*, comma 2; *da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567*;

k) *articoli 2*, *4*, *15* e *16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395*;

l) *art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554*;

m) *articoli 1*, comma 1; *2*, comma 1; *da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989, n. 117*;

n) *articolo 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127*;

o) *articoli 5*, *7*, *10*, *13*, commi 1 e 2; *14*, *16*, *18*, commi 2 e 3; *27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319*;

p)*art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

VIII. Aziende autonome

1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):

a) *articoli 10*, *da 12 a 17*, *36*, *37*, *39*, *40*, *41*, comma 1, *68*, commi da 1 a 8; *70*, *71*, *da 78 a 87*, *da 91 a 99* e *134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

b) *articoli 18, da 30 a 34* e *61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686*;

c) *art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249*;

d) *art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312*;

e) *art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93*;

f) *articoli 4*, *11*, *18*, *20* e *21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13*;

g) *art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986*;

h) *articolo 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494*;

i) *articoli da 2 a 5*, *11*, *da 14 a 16*, *27*, *37* e *105, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269*;

j) *art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357*;

k) *articoli 4* e *16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395*;

l) *art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521*;

m) *articoli 1*, comma 1; *2*, comma 1; *da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117*;

n) *articoli 5*, *15* e *21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335*;

o) *articoli 3*, commi 23, 37, 38, 39, 40, *4, comma 20, legge del 24 dicembre 1993, n. 537*.

IX. Enea

1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994-1997):

a) *art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537*;

b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991;

c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.

---

(564) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(…)

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Artt. 4,14,27 e All. A

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L.R. n. 8 del 26 maggio 1997.
Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.

Art. 1

Strutture speciali.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta, gli Assessori regionali, i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni, il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile si avvalgono di apposite strutture alle loro dipendenze nei modi e nei limiti della presente legge con personale dipendente della Regione e da altre pubbliche amministrazioni (3).
1-bis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata (4).
2. La loro attività attende a compiti di segreteria e di altra specifica collaborazione e non deve intralciare, sostituire o sovrapporre l'attività amministrativa regionale.
3. Il contingente numerico e le funzioni del personale addetto alle strutture speciali di cui al primo comma restano disciplinate dalle norme vigenti; l'organizzazione delle attività delle Segreterie può essere affidata ad un responsabile scelto tra il personale assegnato alle stesse, ove non previsto.
4. Gli uffici di Gabinetto facenti capo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale sono a tutti gli effetti equiparati alle Strutture speciali, rispettivamente del Consiglio e della Giunta, seguendone la disciplina, fatta eccezione per l'articolazione e la composizione numerica (5).
5. [I Consiglieri regionali non titolari di strutture speciali ed i Presidenti dei Gruppi consiliari, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti delle Commissioni e comunque non superiore a due unità] (6).
5-bis. [Una delle due unità della Struttura speciale dei Presidenti dei Gruppi consiliari, di cui al comma precedente, può svolgere le funzioni di autista seguendo la disciplina di cui all'articolo 4] (7).

---

(3) Comma così modificato dall'art. 13, comma 3, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, dall'art. 1, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 1-bis, comma 4, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 (vedi, anche, il comma 19 dello stesso art. 1) e dall'art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. A norma dell'art. 10-ter, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18 il comma 3 dell'art. 13, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, modificativo del presente comma, deve intendersi nel

senso che l'inclusione delle parole «il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti» dopo le parole «i Presidenti delle Commissioni» omologa in via analogica il Collegio dei Revisori dei conti alle modalità di composizione previste per le Commissioni permanenti e speciali.
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 12.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 26.
(6) Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente detta lettera b) del comma 1 dell'art. 37, L.R. n. 15/2008 è stata abrogata dall'art. 23, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge), con la conseguente estensione di detta abrogazione, si ritiene (pur se non espressamente indicato), al presente comma. Il testo originario era così formulato: «5. I Consiglieri regionali non titolari di Strutture speciali, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti dei Gruppi consiliari e comunque non superiore a due unità.».
(7) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente detta lettera c) del comma 1 dell'art. 37, L.R. n. 15/2008 è stata abrogata dall'art. 23, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge), con la conseguente estensione di detta abrogazione, si ritiene (pur se non espressamente indicato), al presente comma.

Art. 2

Orario di lavoro e di servizio del personale.

1. Il personale assegnato alle strutture speciali è tenuto a prestare l'orario di lavoro previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle altre norme vigenti in materia (8).
2. L'orario di servizio è suscettibile di flessibilità secondo le esigenze dell'attività istituzionale dei titolari delle rispettive strutture ed il personale può essere esentato dall'effettuare la rilevazione obbligatoria della presenza, mediante i sistemi di rilevazione in uso, fermo restando, comunque, il rispetto della relativa disciplina e l'obbligo della certificazione da parte del responsabile incaricato dal titolare della struttura (9).

---

(8) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi

l'art. 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 23.
(9) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 1, L.R. 7 dicembre 2007, n. 25.

Art. 3

Competenze al personale delle strutture speciali.

1. Il personale che presta servizio nelle strutture di cui al primo comma dell'articolo 1 è escluso dalla fruizione delle competenze accessorie (produttività e progetti obiettivi) a qualsiasi titolo denominate, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro straordinario che sarà determinato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante apposito piano annuale con la determinazione di un budget spettante alla singola struttura mediante provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, sentiti i titolari delle stesse sulla base delle particolari esigenze legate all'attività di collaborazione.
2. Onde compensare la esclusione delle competenze di cui al primo comma, ai responsabili delle strutture speciali di cui all'articolo 1 compete per la durata dell'incarico, oltre al trattamento economico in godimento, una indennità forfettizzata di Lire 15.000.000 (quindici milioni) in dodici rate mensili ed ai restanti componenti delle medesime strutture, oltre al trattamento economico in godimento, compete un'indennità in dodici rate mensili, correlata alla qualifica funzionale rivestita secondo la tabella sotto riportata:

QUALIFICHE FUNZIONALI:	
II	3.600.000
III	4.800.000
IV	6.000.000
VI	7.200.000 (10)
VII	8.400.000
VIII	9.600.000

3. In analogia al capo III dell'allegato «A» della legge regionale 5 maggio 1990, n. 30 ed all'articolo 31 del contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni - Enti Locali, sono istituiti nel Bilancio della Regione a partire dal 1997, per le rispettive strutture speciali del Consiglio e della Giunta regionale, appositi fondi per la copertura delle spese per prestazioni di lavoro straordinario, trattamento di missione e rimborso spese trasferte, effettuate dal personale assegnato alle strutture speciali, derivanti dalla presente legge.

---

(10) Importo così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2000, n. 15, edizione straordinaria.

Art. 4

Autisti delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali.

1. Agli autisti assegnati alla guida delle autovetture in dotazione ai titolari delle strutture speciali, oltre alle indennità correlate alle qualifiche funzionali rivestite secondo la tabella riportata al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, in sostituzione dell'indennità di trasferta e rimborso spese prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 386 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni permanenza fuori dalla sede di servizio o di residenza, di durata eccedente rispettivamente le sette ore e le dieci ore, è riconosciuta la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso forfettario, comprensivo di ogni onere e del trattamento di mensa nella misura pari ai 2/3 (due terzi) dell'importo massimo spettante per tale titolo e, rispettivamente per uno o due pasti, per il personale di pari qualifica, stabilito in applicazione della normativa vigente presso la Regione, in materia di trattamento di missione e rimborso spese.
2. In caso di pernottamento fuori sede, il relativo rimborso è operato previa esibizione di regolare documento giustificativo della spesa.
3. Alla certificazione della prestazione di servizio fuori sede provvede il titolare della struttura speciale, cui il dipendente è assegnato, sulla scorta delle risultanze del libretto di marcia in dotazione alla vettura.
4. Agli stessi compete la fruizione di lavoro straordinario con le stesse procedure previste al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 la struttura del bilancio della Regione dovrà prevedere mediante l'istituzione di appositi capitoli, la separazione degli stanziamenti di spesa, occorrenti per la gestione delle strutture speciali previste dalla presente legge, da quelli attinenti alle restanti strutture dell'organizzazione regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. n. 7 del 13 maggio 1996.
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

Capo I - Ordinamento della struttura organizzativa

Art. 1

Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa (4).

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

---

(4) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 2

Articolazione organizzativa della Giunta regionale (5).

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età (6).

---

(5) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(6) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 3

Ordinamento dei Dipartimenti (7).

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51 (8). I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.
2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici (9). I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.
3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704 (10). Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.
4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.
5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.
6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

---

(7) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(8) Periodo così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e dall'art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.
(9) Periodo così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n.

14 e dall'art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.
(10) Periodo così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 4

Funzioni dei Dipartimenti (11).

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.
2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale (12).

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico - giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministri ed altri organismi centrali (13).

3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti (14):

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture (15).

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività

relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca (16).

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali (17).

10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione (18).

---

(11) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(12) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(13) Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(14) Vedi anche, riguardo agli adempimenti dei dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui al presente comma, l'art. 14, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(15) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(16) Numero così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(17) Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(18) Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 5

Struttura ausiliaria dei Dipartimenti (19) (20) (21).

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regolamenta le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali (22).
2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento

---

(19) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Per la modifica del presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 3 settembre 2012, n. 40. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Strutture ausiliarie dei Dipartimenti. 1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento:
a) segreteria del Dipartimento;
b) coordinamento e programmazione;
c) indirizzi e verifica;
d) relazioni con il pubblico.
2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.».
(20) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(21) Vedi anche l'art. 1, comma 5, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e l'art. 1, commi 6 e 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Vedi altresì il punto 7, Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762.
(22) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.».

Art. 6

Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori (23).

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;

b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

---

(23) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 7

Ufficio di gabinetto (24) (25).

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.

3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche. Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione (26).

4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.

5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.

6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento

economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
6-bis. Il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione e in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore (27).
7. Al Vice Capo di Gabinetto se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina (28).

---

(24) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Gabinetto»
(25) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(26) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36 e dall'art. 7, comma 1, L.R. 7 luglio 2022, n. 21, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).
(27) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).
(28) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 8

Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale (29) (30).

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali (31).
2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.
3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta

può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale (32).

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3 non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori (33).

5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti (34).

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione (35).

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari (36).

10. Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi (37):

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale (38).

---

(29) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(30) Vedi anche l'art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13.
(31) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.
(32) Il presente comma, modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dagli articoli 2 e 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 (vedi anche i commi 4 ed 8 del medesimo articolo), è stato poi nuovamente così modificato dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.».
(33) Comma così modificato dapprima dall'art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e poi dall'art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 2 del suddetto art. 4.
(34) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2021, n. 30, a decorrere dal 1° dicembre 2021 (ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.».
(35) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma, peraltro, si evince che la sua collocazione logica non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo art. 5.

(36) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, nel quale è prevista erroneamente ed impropriamente l'introduzione del presente comma ad opera di un incomprensibile comma 6, aggiunto a sua volta nella presente legge dopo l'art. 8.
(37) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).
(38) Comma aggiunto dall'art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16 (vedi anche l'art. 2 della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

Art. 9

Figure professionali speciali (39).

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con Delib.G.R. è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale (40).
2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] (41).
3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] (42).

(39) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(40) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36 (come modificato dall'art. 52, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita una struttura speciale denominata «Ufficio Stampa» della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».
(41) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).
(42) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).

Art. 10

Avvocatura regionale (43) (44).

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.
2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. Il coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciariamente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della

Regione (45).
3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.
4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.
5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.
5-bis. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale fornisce, altresì, supporto consulenziale al Presidente della Giunta regionale nell'esercizio dei poteri commissariali che competono a quest'ultimo (46).
6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.
7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.

---

(43) Articolo dapprima modificato dall'art. 32, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8, dall'art. 10, comma 1, L.R. 11 agosto 2004, n. 18, dall'art. 1, commi 10 e 11, L.R. 3 giugno 2005, n. 12, dall'art. 33, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge), dall'art. 25, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Avvocatura regionale. 1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. 1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle

Aziende e delle Agenzie regionali. 2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2) Professionale. 2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati. 3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali. 4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali. 5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie. 6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente. 7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme.».

(44) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(45) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, lettera a), L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

(46) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, lettera b), L.R. 1°marzo 2022, n. 1, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Capo II - Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo

Art. 11

Comitato di direzione (47).

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.
2. Il Comitato:

a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;

c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;

e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;

g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;

h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;

i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 4-ter e comma 4-quater (48) (49).

---

(47) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(48) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46 e dall'art. 10, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).
(49) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «2. Il Comitato:
- supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali,

contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
- approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi - benefici;
- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
- analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;
- propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
- esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.».

Art. 12

Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione (50).

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.
2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.

---

(50) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 13

Attività di indirizzo (51).

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.

2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.

---

(51) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 14

Attività di gestione (52).

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

---

(52) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 15

Attività di controllo (53).

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.

---

(53) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 16

Attribuzione dell'indirizzo e del controllo (54).

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.

---

(54) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 17

Attribuzione della gestione (55).

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.
2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

---

(55) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 18

Articolazione procedimentale delle responsabilità (56).

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:
a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;
b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;
c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.
2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

---

(56) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 19

Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo (57).

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.
2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

---

(57) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 20

Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo (58).

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

---

(58) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 21

Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo (59).

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo (60).
2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

---

(59) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(60) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354.

Art. 21-bis

Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione (61) (62).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente

legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti (63).
2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

---

(61) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.
(62) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(63) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Capo III - Ordinamento della dirigenza

Art. 22

Strutture di livello dirigenziale (64).

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può preporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.

---

(64) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente

legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 23

Qualifica dirigenziale (65).

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

---

(65) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 23-bis

Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza (66) (67).

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

---

(66) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).
(67) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 23-ter

Inadempienze (68) (69).

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23-bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

---

(68) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).
(69) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 24

Attribuzione delle funzioni dirigenziali (70) (71).

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.
3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.
4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
5. [A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale] (72).

---

(70) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 1°marzo 2022, n. 2, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3,

comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti.».
(71) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(72) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 1°marzo 2022, n. 2, a decorrere dal 2 marzo 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 25

Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale (73).

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:
- possesso del diploma di laurea;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.
3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni - Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione (74).
5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.
7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista

nell'ultima parte del precedente quarto comma (75).
8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

---

(73) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(74) Per la soppressione dell'ulteriore indennità a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.
(75) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 15, L.R. 28 agosto 2000, n.14 (Vedi anche il comma 16 dello stesso articolo; vedi, inoltre l'art. 2-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7). Il testo originario così disponeva: «7. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale e di direzione dell'Avvocatura è sottoposta a verifica nei seguenti casi:
a) avvicendamento del Presidente della Giunta regionale;
b) avvicendamento della Giunta regionale;
c) avvicendamento di Assessori per i Dipartimenti ricompresi nella delega assessoriale interessata.».

Art. 26

Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale (76).

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:
a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;
b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea (77);
c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.
2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il

70° anno di età.

---

(76) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(77) Lettera così modificata dall'art. 1-bis, comma 2, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 27

Valutazione dei risultati (78) (79) (80).

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.
2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.
3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.
4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.
5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.
6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.
8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.
9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.
10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.
11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge .

---

(78) Articolo così sostituito dall'art. 23, L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Nucleo di valutazione. 1. I Dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Dirigente generale, e questi alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un apposito nucleo di valutazione, definendone i relativi compensi, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente i parametri di riferimento del controllo, sottoponendoli alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale.
4. Il nucleo di valutazione è composto anche da esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative e deve prevedere la presenza prevalente di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.».

(79) L'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge.
(80) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 28

Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale (81).

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.
2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;
- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa (82);
- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;
- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] (83);
- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;
- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere (84);

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il

Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori (85);

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

---

(81) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(82) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».
(83) Alinea soppresso dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge).

(84) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.
(85) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475.

Art. 29

Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente (86).

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare (87):

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'art. 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta (88).

2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di

specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dell'articolo 28 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corsoconcorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 (89).

2-ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50% dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis (90).

3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi] (91) (92).

---

(86) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(87) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(88) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 14 agosto 2008, n. 27, il quale ha modificato il testo del presente periodo riportato nell'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31 (che ha sostituito il presente articolo).

(89) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(90) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(91) Comma soppresso per effetto dell'art. 1, comma 4, L.R. 14 agosto 2008,

n. 27, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31 (che ha sostituito il presente articolo).
(92) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.
2. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio.
3. Al corso - concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.
4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale.».

Art. 30

Il dirigente responsabile di Settore (93).

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

---

(93) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 31

Il dirigente responsabile di servizio (94) (95).

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del

responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.
2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:
a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;
b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;
c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;
d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.
3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

---

(94) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(95) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

Art. 32

Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali (96).

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.
2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento (97).
3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.
4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis (98).
4-bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente

generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé (99).

4-ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4-bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione (100).

4-quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico (101).

---

(96) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(97) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.».

(98) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(99) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(100) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(101) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

Art. 33

Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali (102).

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

---

(102) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 34

Divieti di incarichi (103).

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero - professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
   - pieno adempimento dei propri compiti;
   - imparzialità;
- trasparenza;
- rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

---

(103) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 35

Albo dei dirigenti (104).

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

---

(104) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 36

Relazioni sindacali (105).

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Fermo restando quanto previsto in materia del decreto legislativo n. 29 del 1993, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.
4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

---

(105) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 37

Pari opportunità (106).

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

2. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;

d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibro, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale] (107).

5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] (108).

---

(106) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

(107) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(108) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 37-bis

Comitato Unico di Garanzia (109) (110).

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 165/2001. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti

dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.
3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.
4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento "Organizzazione e Personale". Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.
8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

---

(109) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).
(110) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 38

Formazione della dirigenza (111).

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.
3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una

gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.
4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

---

(111) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Capo IV - Norme finali

Art. 39

Compiti organizzatori della Giunta regionale (112).

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali-quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:
a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;
b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;
c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli Uffici e ne specifica i compiti;
d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

---

(112) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 40

Organico (113).

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11 del 1994 in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente (114).
2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11 del 1987 in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità (115).
3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

---

(113) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(114) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.
(115) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Capo V - Disposizioni transitorie

Art. 41

Prima applicazione (116).

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:
1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;
2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del 1993, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.
3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.
4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica (117).
5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;
2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 (118).

---

(116) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.
(117) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.
(118) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.

Art. 42

Norme abrogate (119).

1. Sono abrogate la legge regionale n. 24 del 1984 e le disposizioni della legge regionale n. 3 del 1978, della legge regionale n. 11 del 1987, della legge regionale n. 55 del 1990 e della legge regionale n. 11 del 1994, incompatibili con la presente legge.

(119) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, L.R. 21 novembre 2018, n. 39.

Regione Campania - L.R. n. 2 del 4 marzo 2021. Art.3

Modifiche alla *legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11*(Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla *legge regionale 21 aprile 2020, n. 7*(Testo Unico sul commercio ai sensi dell'*articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11*) e alla *legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1*(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).

(...)

Art. 3 *Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012".*

1. Al comma 12 dell'*articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) sono aggiunti i seguenti:
"12-bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri, ad individuare il contingente massimo di personale, la composizione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli *4*, *14* e *27* del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
12-ter. Per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del *decreto legislativo n. 165/2001*, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagevoli nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici.
12-quater. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.".

(...)

Reg. reg. n. 8 del 31 maggio 2022.

Regolamento Strutture ausiliarie, ex *art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7*.

Art. 1 *Campo di applicazione ed articolazione.*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7*, le strutture ausiliarie.

2. Le strutture di cui al comma 1, con sede presso la Cittadella regionale (o presso la sede della Regione Calabria a Roma), sono distinte in:

- Ausiliarie, quali articolazioni amministrative preposte alle attività correlate all'esercizio delle funzioni di competenza dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, dei dirigenti delle strutture assimilate, dell'Avvocatura e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Segreterie tecniche.

3. Le strutture ausiliarie dei Dipartimenti, delle strutture assimilate e dell'Avvocatura regionale sono composte da un numero massimo di 4 (quattro) unità di personale. Quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da un numero massimo di 2 (due).

4. La composizione delle Segreterie tecniche è definita con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle esigenze connesse agli obiettivi dei piani e dei programmi regionali e di funzionalità dell'Ente.

Art. 2 *Funzionamento.*

1. Per il funzionamento delle strutture ausiliarie e delle segreterie tecniche possono essere istituite Posizioni Organizzative in conformità alle disposizioni del vigente contratto nazionale del lavoro con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Per tale finalità, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di livello primario e secondario, assegna, a

ciascun Dipartimento, Struttura Assimilata, Avvocatura regionale e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il relativo Budget.

2. Per il conseguimento di specifici obiettivi assegnati alle strutture ausiliarie può essere attribuito un budget per la realizzazione di Progetti Obiettivo, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali.

3. L'assegnazione del personale alle strutture ausiliarie e alle segreterie tecniche non comporta mobilità e, per la temporaneità della stessa, non richiede il nulla osta del dipartimento di appartenenza del dipendente.

4. Il personale assegnato alle strutture è soggetto al sistema di rilevazione delle presenze, tempo per tempo adottato dall'Ente, con facoltà di deroghe alle fasce di flessibilità al fine di garantire la funzionalità delle strutture medesime e fermo restando il rispetto dell'orario complessivo settimanale. Ove non diversamente previsto, la gestione delle presenze del personale assegnato alle strutture è affidata ad uno dei componenti.

5. Ai sensi dell'*art. 5 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7*, alle strutture disciplinate dal presente regolamento, può essere assegnato personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001*, ivi compreso quello in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, fino alla scadenza del relativo provvedimento di comando.

Art. 3 *Entrata in vigore, abrogazione.*

1. Il presente Regolamento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, entra in vigore il 1° luglio 2022.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il *Reg. reg. 10 agosto 2017, n. 14*.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.